

COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO RIGUARDANTE IL COMMERCIO SU AERE PUBBLICHE

(Legge Reg.le n. 18 del 01 marzo 1995)

COMUNE DI RADDUSA
(Prov. di Catania)

Il presente è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 25-02-02
di questo Comune del 25-02-02

11.09.01-02

Pausa



Redatto dal Responsabile del Servizio
(Sig. Giuseppe Cantali)

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Per Commercio su Aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Il Commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla L.R. N° 18 dell'01.03.1995, dalla L.R. N° 2 dell'08.01.1996, dalla Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della pesca del 06.04.1996, Prot. N° 4754 della L.R. 22.12.1999 N° 28 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette leggi regionali e dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2

Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (*mercato giornaliero - tipologia A*).
- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (*mercato settimanale - tipologia B*).
- su qualsiasi area, purché *in forma itinerante (tipologia C)*.

L'attività del commercio su aree pubbliche per tipologie A e B è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la tipologia C dal Sindaco del Comune dove risiede l'istante.


Ai richiedenti *la tipologia "C" provenienti da altro Comune* è consentito esercitare tale attività previo "nulla - osta" del Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende esercitare l'attività, tale "nulla-osta" può essere negato solo per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 3

L'individuazione delle aree da dare in concessione

Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. 18/1995, ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art.2 del presente regolamento, individua:

- 1) Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A, per uso quotidiano e per almeno cinque giorni la settimana.
- 2) Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B, per l'utilizzo di un giorno alla settimana (mercato settimanale) con la configurazione dei posteggi di cui alla planimetria facente parte integrante del presente Regolamento (allegato A).
- 3) Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo C, in cui è prevista la sosta per un periodo massimo di un'ora, regolamentate con determinazione sindacale inerente le limitazioni



e i divieti per motivi di pubblico interesse e nel pieno rispetto delle norme di cui al nuovo codice della strada.

Nell'individuazione di tale aree si deve tenere conto delle caratteristiche economiche, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso.

- 4) Le aree da destinare a fiere, mostre e sagre sono istituite con apposito provvedimento del Sindaco.

Art. 4

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1 comma 2, lettera b) della L.R. 18/95), è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o in mancanza, altro il più possibile simile;

Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata, non essendo ammessa la presentazione a mano della stessa, la quale, inoltre, può essere con

firma autenticata, ai sensi della legge N° 15/68, oppure sottoscritta con firma non autenticata qualora presentata

unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (comma 11, art. 3, della legge N° 127/97, recepita con L.R. 07.09.1998 N° 23.

- Le autorizzazioni di tipo a) e b) sono rilasciate dal Sindaco per il posteggio indicato nella domanda se è disponibile o in caso contrario occorre darne un altro con le stesse caratteristiche e nella stessa zona mercatale.
- L'autorizzazione per lo sviluppo delle attività nelle aree di cui all'art. 3 comma 1 Tipologia "A" può essere rilasciata solo per un posteggio nell'ambito del territorio comunale.
- L'autorizzazione di cui alla tipologia "C" è rilasciata dal Sindaco nel Comune di residenza del richiedente, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 18/95.
- Per l'esercizio dell'attività itinerante, nei Comuni diversi da quello di residenza gli operatori devono richiedere il rilascio del prescritto nulla osta. Tale nulla osta è un atto dovuto in quanto può essere negato solo per i motivi di cui all'art.8 comma 3 della L.R. 2/96 e non è soggetto al pagamento di alcuna tassa e può essere rilasciato con validità annuale.
- Ogni autorizzazione è un documento autonomo e come tale è sottoposto alla normativa fiscale e tributaria vigente.
- Le autorizzazioni rilasciate per il commercio su aree pubbliche di generi alimentari abilitano anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sempreché il titolare ne possieda i requisiti d'iscrizione nel registro.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite.

Art. 5

Domanda e documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, con le modalità specificate nel precedente art. 4 comma 3, o ai sensi e per gli effetti della L.R. 04.01.1968 N° 15 relativa all'autocertificazione, nella quale deve dichiarare:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- A) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico del richiedente, se trattasi di persona giuridica o di società; denominazione o regione e sede sociale, se la società è soggetta all'obbligo di iscrizione al registro imprese;
- B) possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3 della L.R. 28/99, numero, data e iscrizione al R.E.C. per coloro che svolgono l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- C) eventuale preferenza del posteggio che voglia occupare, nel caso venga scelta la tipologia "A" o "B";
- D) codice fiscale e/o partita I.V.A. .

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate in ordine cronologico di presentazione, che è quello di spedizione della raccomandata con la quale è stata inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda e per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire la priorità, del più alto numero di presenze nel mercato e del carico familiare e in caso di ulteriore parità i seguenti criteri:

- a) maggiore età del richiedente;
- b) minor numero di autorizzazioni possedute.

A parità dei criteri di cui sopra si procederà per sorteggio.

Il procedimento di cui al presente articolo dovrà definirsi nel termine massimo di giorni 90 trascorso tale termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si intende accolta se si riferisce all'attività di cui all'art. 1 comma 2° lettera C) o alla situazione di cui all'art. 4 comma 1 e 2 della L.R. 18/95.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- 1) Certificato attestante i requisiti morali previsti dall'art. 3 della L.R. 28/99 (autocertificazione o certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti);
- 2) Certificato attestante i requisiti professionali (certificato di iscrizione al R.E.C. solo per gli esercenti che operano nel settore della somministrazione di alimenti e bevande);
- 3) Autocertificazione antimafia;
- 4) Stato di famiglia;
- 5) Fotocopia codice fiscale;
- 6) Libretto di idoneità sanitaria;
- 7) Certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita.

I documenti di cui ai punti 6 e 7 vanno prodotti solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 6

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dal Sindaco competente al rilascio delle autorizzazioni (comma 4° dell'art. 5 della L.R. 18/95) e va effettuata come segue:


Costituisce decadenza della concessione del posteggio oltre che contestuale revoca:

- nel caso di mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, nell'anno solare salvo caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da certificare opportunamente;

Costituisce motivo di revoca con perdita di autorizzazione del posteggio

- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- nel caso di cancellazione dal R.E.C. ove occorra;
- nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento;
- nel caso in cui vengano meno i requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della L.R. 28/99;

Il Sindaco può inoltre revocare la concessione del posteggio per giustificati motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il Comune, in tal caso comunque, a richiesta dell'operatore, deve provvedere



a compensare la revoca con la concessione di altro posteggio. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Sindaco a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o per notifica a mezzo messo comunale.

L'Ufficio Comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica all'interessato unitamente alla revoca dell'autorizzazione relativa.

Art. 7 Subingresso

La concessione dell'area di posteggio ha durata di 10 anni e a richiesta può essere rinnovata. Quella per l'attività stagionale ha parimenti la stessa durata, anche se limitata nell'arco temporale della stagione indicata.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della gestione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia regolarmente in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3 della L.R. 28/99 e dell'iscrizione al R.E.C. per coloro che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato o con testamento o atto di eredità per casi - "mortis causa" - e con atto di donazione, o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata dal notaio - per trasferimenti "inter vivos", debitamente registrate a norma di legge.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente (presenza abituale di una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio).

Inoltre il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni, il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso delle attrezzature relative allo svolgimento dell'attività, posteggi compresi.

La cessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

Art. 8 Produttori agricoli


La qualifica di produttore agricolo è provata mediante un attestato in carta libera rilasciato secondo le nuove disposizioni della L.R. 28/99, dal Sindaco in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Il suddetto attestato ha validità annuale.

I produttori agricoli muniti dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63, possono porre in vendita, nelle zone loro riservate, esclusivamente i prodotti ottenuti nei fondi da loro condotti per coltura o allevamento.

Art. 9 Requisiti igienico-sanitari

I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico-sanitari fissati con l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 Marzo 2000 con l'art. 22 del Decreto Ministeriale n. 248 del 04/06/93 e con il Decreto dell'Assessore della Sanità del 20/05/96 e successive modificazioni ed integrazioni.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente e dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 10 Orario di vendita

I titolari di autorizzazioni sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita determina sindacale.

Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio fisso vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche.

Art. 11 Commissione Comunale

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni, di cui al precedente art. 3 è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dell'apposita Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. N. 18/95, istituita con determina sindacale, detto parere viene espresso con le modalità di cui al relativo Regolamento approvato dalla Commissione stessa.

Non è richiesto alcun parere per le richieste di subingresso.

Art. 12 T.O.S.A.P.

La riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche avviene tramite versamento su c.c.p. N° 15897952 intestato al Comune di Raddusa in ragione di un anno, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il tributo, frazionabile con semestralità anticipata sulla base di convenzione relativa alla concessione del posteggio.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento salvo conguaglio, ai sensi del D.lgs. N° 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, come stabilito da apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale e comunque fino a nuove disposizioni di legge.

TITOLO II MERCATI GIORNALIERI TIPOLOGIA A

Art. 13 CHIOSCHI

Qualora nell'ambito del territorio Comunale, si volesse istituire un mercato da adibire alla installazione di chioschi per la vendita di generi appartenenti al settore alimentare e non alimentare della L.R. 22.12.99 N° 28, aventi una superficie non inferiore a 12 mq. compatibilmente con la natura del luogo, esso sarà consentito solo per il periodo estivo.

Attualmente non esistono aree disponibili per lo svolgimento di mercati da adibire a chioschi. Tuttavia le aree che il Consiglio Comunale, a norma del 4° comma dell'art. 8 della L.R. 18/95, dovesse individuare successivamente, saranno riservate alle seguenti categorie:

- Commercianti;
- Produttori agricoli o associati;
- Artigiani;
- Soggetti che intendono vendere opere d'arte o oggetti di antichità ecc..



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'autorizzazione in questione sarà rilasciata dal Sindaco secondo le norme previste dai precedenti articoli ed i criteri di cui al successivo art. 17, previo parere della Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 14 Mercato giornaliero - Tipologia A

Sono istituite nelle seguenti aree pubbliche, meglio individuate nelle planimetrie allegato "A", in colore azzurro, al presente regolamento N° 4 aree da adibire a posteggi per la vendita di generi appartenenti al settore alimentare e non alimentare della L.R. 22.12.99 N° 28, aventi una superficie non inferiore a 12 mq. compatibilmente con la natura del luogo, da allocarsi nei seguenti siti:

• Area Comunale	P.zza della Vittoria	N° 4 posteggi;
• " "	P.zza Marconi	N° 2 posteggi;
• " "	Via Mazzini	N° 1 posteggio;
• " "	P.zza Carlo Alberto	<u>N° 3 posteggi;</u>
	TOTALE	N° 10 posteggi.

L'autorizzazione per esercitare tale attività è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3 della L.R. 28/99, e iscrizione al R.E.C. per coloro che svolgono l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Libretto di idoneità sanitaria relativo al titolare;

Le aree pubbliche di cui sopra saranno assegnate a mezzo di apposito bando pubblico, con i criteri in esso specificati ed in base ad una graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. 18/95, rispettando i criteri di cui al successivo art. 16.

Art. 15 Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio è decennale, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L.R. 18/95, con possibilità di rinnovo, purchè permangano inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (disponibilità delle aree) qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualche motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad una area sostitutiva.

La stipula del relativo contratto avverrà in forma pubblica amministrativa.

Art. 16 Criteri di assegnazione dei posteggi - Tipologia A

I posteggi disponibili presso il mercato giornaliero, saranno assegnati con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base ad una graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. N° 18/95 rispettando i seguenti criteri:

- 1) Ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- 2) Carico familiare;
- 3) Maggiore età;

I posteggi sono assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1) 2) 3).

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.



La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale:

E' fatto obbligo all' esercente di rilasciare giornalmente libero da ingombri e rifiuti il posteggio occupato.

Art. 17

Commissione mercato giornaliero

Per il mercato giornaliero sarà istituita una Commissione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/96 con le medesime modalità previste dal successivo art. 22.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 18

Mercato settimanale - Tipologia B

Nell'ambito del territorio Comunale esiste un mercato settimanale, previsto nel Piano commerciale adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 21/07/1988, composta da n. 67 posteggi, che si svolge nella giornata di Lunedì, con esclusione dei giorni festivi, nell'area pubblica denominata Via Cavour e traverse attigue, così come si evince nell'allegata planimetria.

Attualmente i posteggi sono n. 67 e saranno così distribuiti tra gli aventi diritto:

N. 48 settore non alimentare;

N. 19 settore alimentare di cui n. 6 sono riservati ai produttori agricoli diretti.

Il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato a quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5 previo parere della Commissione Comunale di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 19

Criteri di assegnazione dei posteggi

I posteggi disponibili presso il mercato settimanale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno assegnati in base ad una graduatoria di merito redatta dall'Ufficio Commercio con le modalità previste dal precedente articolo 5.


Detti posteggi sono tutti intervallati tra loro da brevi spazi, i posteggi sopra indicati rappresentano il massimo dei posteggi concedibili.

I posteggi sono adeguati quanto più possibile alle esigenze degli operatori tutti hanno una superficie tale da potere essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata e ove possibile che venga concesso un altro posteggio più adeguato nella stessa area mercatale, fermo restando la disponibilità del posteggio ed il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.

I posteggi hanno una superficie di mq. 32 con un fronte massimo di ml. 8, ed una disponibilità di ml. 4, e sono intervallati fra loro da passaggi ampi ml. 0,50.

Il tendone di copertura del banco di vendita deve avere un'altezza utile dal suolo non inferiore a mt. 2,20.

L'assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale, ai produttori agricoli, coltivatori diretti ecc. in possesso dei requisiti previsti dai dettami della L.R. 28/99, può essere di durata pluriennale ed è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. A parità di data si procede in base all'accertamento della maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge N° 59/163 o presentata la denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/91.



[Handwritten signature]

E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- A) Decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- B) Decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiore a 60 giorni e non superiori a 180.

L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta ed è esclusa per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro, di proprietà del concessionario o per quelli ancora assegnati.

Nel caso di aree poste all'interno di mercati, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo - se noto -, di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 comma 2, lettera c) della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, secondo il seguente ordine di priorità:

1. Più alto numero di presenze nel mercato cui intende accedere;
2. Maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività accertata secondo le norme vigenti (L.R. 28/99). In caso di autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data di iscrizione del dante causa;

Art. 20

Assegnazione dei posteggi del mercato settimanale esistente

In sede di prima applicazione del presente regolamento, i posteggi disponibili presso il mercato settimanale istituito ai sensi dell'art. 8 Bis della L.R. 18/95, saranno assegnati in base alla graduatoria predisposta dall'Ufficio Attività Produttive secondo i criteri che di seguito si riportano e dando priorità, in ogni caso, agli operatori commerciali che abbiano svolto l'attività nel mercato da almeno sei mesi prima l'entrata in vigore della legge.

- 1) Ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- 2) Presenza nel mercato;
- 3) Maggiore età.

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art. 21

Commissione del mercato settimanale

Presso il mercato settimanale è istituita una Commissione, ai sensi dell'art. 8 ter della L.r. 2/96 composta da 5 membri eletti ogni due anni, di cui quattro tra gli operatori che ivi esercitano la propria attività e un rappresentante dei commercianti a posto fisso.

La suddetta commissione viene eletta sulla base di due liste separate, una comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche che operano presso il mercato e l'altra comprendente i candidati degli esercenti il commercio fisso che operano in questo Comune.

Le liste saranno formate in ordine alfabetico.

Saranno eletti i primi quattro candidati che avranno riportato il maggior numero di voti per i commercianti su aree pubbliche e il primo candidato della lista del commercio fisso.

In caso di parità di voti si procederà alla nomina del più anziano di età.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando sulla scheda nome e cognome del candidato prescelto.



La commissione eleggerà al proprio interno il Presidente della stessa.

Alla predetta Commissione spettano i compiti di proposte per il buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone, si riunirà presso il Palazzo Comunale e sarà cura dell'Amministrazione Comunale fornire il materiale necessario per il funzionamento della stessa.

L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in carta semplice diretta al Sindaco, nel quale chiede di essere incluso nella lista, allegando i seguenti documenti:

- *Copia autorizzazione commerciale;*
- *Copia ricevuta del pagamento del suolo pubblico dell'anno in corso.*

Le operazioni relative alle elezioni avverranno alla presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi possibilmente, in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.

Le operazioni di votazioni inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.

Alla Commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

Svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione Mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.

Di norma la Commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto un verbale.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

L'astensione delle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nei casi in cui si debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendono dall'ordinario, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione Mercato almeno otto giorni prima della data di riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'Ufficio dell'Amministrazione competente per materia.

Art. 22 Orario di vendita

L'orario delle attività di vendita all'interno del mercato è determinato con provvedimento del Sindaco. Esso ha inizio alle ore 08,00 di ogni Lunedì non festivo e si conclude alle ore 13,00

Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo il Sindaco, previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, può anticiparne o posticiparne la data, dandone pubblico avviso.

I concessionari dei posteggi ed i loro coadiutori possono accedere al mercato per l'allestimento delle attrezzature di vendita, 60 minuti (un'ora) prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.

Le attrezzature di vendita devono essere rimesse entro 60 minuti (un'ora) dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.

Ulteriori limitazioni d'orario possono essere previste con apposita ordinanza sindacale per tutti i casi in cui un'area pubblica non può essere utilizzata per l'esercizio del commercio per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario o di pubblico interesse.

L'orario delle vendite nel mercato e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è determinato dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi espressi dal comma 3 della L.R. 18/95.


Eventuali deroghe a favore del Commercio in sede fissa vanno estese al commercio su aree pubbliche e nel caso in cui vengono effettuate il giorno in cui non si svolge il mercato, il Sindaco può autorizzare lo svolgimento straordinario del mercato, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. 18/95.

Il Commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi nelle ore in cui è consentito lo svolgimento del commercio in sede fissa. Pertanto, le ordinanze emesse per il Commercio in sede fissa sono estese automaticamente al commercio su aree pubbliche che si svolge in forma itinerante.



gpc

16



E' fatto obbligo al Comune di avvertire di eventuali variazioni d'orario gli operatori in possesso di autorizzazione di tipo (C), rilasciata dal Comune ed i possessori del nulla osta previsto all'art. 4 comma 7 del presente regolamento.

Art. 23
Delimitazione dei posteggi

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce ed intervallato da uno spazio, come da planimetria allegata, per consentire il passaggio agli operatori ed al pubblico.

Le dimensioni del posteggio rimangono quelle precedentemente autorizzate.

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio della relativa autorizzazione.

Le planimetrie aggiornate sono sempre visionabili presso L'Ufficio Commercio del Comune.

Art. 24
Circolazione

Nelle aree di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza (vigili del fuoco, ambulanze etc.) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

Art. 25
Occupazione temporanea del posteggio

Nel caso in cui il titolare del posteggio non sia presentato sul posto assegnato entro le ore otto, il posteggio sarà assegnato, solo per quel giorno, ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, tramite sorteggio effettuato sul posto dai Vigili Urbani, alla presenza dei rappresentanti di categoria.

I posteggi temporaneamente lasciati vacanti per motivi giustificati (malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare e gravi motivi di famiglia) per un periodo certo segnalato dall'operatore che sospende l'attività sono assegnati con priorità ai titolari di autorizzazione di tipologia "C" mediante sorteggio, così come previsto dal precedente comma.

Art. 26
Sostituzione del posteggio

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività di vendita un autoveicolo attrezzato e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere altro posteggio più adeguato, se disponibile, detta richiesta deve essere effettuata con lettera raccomandata, e si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

Art. 27
Obblighi degli esercenti

L'esercente deve esporre in modo ben visibile i seguenti documenti:

A) Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;





B) Ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P.;

C) Atto di concessione del posteggio;

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere, i venditori devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente alla vendita.

Gli esercenti con vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico.

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato è vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico, limitandosi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 28

Caratteristiche delle attrezzature

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte ad una altezza minima di cm. 50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco deve essere non inferiore a due metri e non superiore a tre metri dal suolo.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE - TIPOLOGIA C

Art. 29

Svolgimento dell'attività itinerante

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio Comunale, purchè la sosta non avvenga alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico auto veicolare e pedonale, nel rispetto della disposizione del codice della strada.

E' altresì vietata la vendita nel raggio di metri 200 dal mercato settimanale nella giornata di Lunedì, ed in prossimità degli esercizi commerciali in cui viene effettuata la vendita di prodotti aventi lo stesso contenuto merceologico.

Ai titolari di autorizzazione di tipologia C è consentito sostare nello stesso punto per non più di un'ora (per punto si intende la superficie occupata durante la sosta).


Le soste possono essere consentite solo in punti che distano tra di loro almeno 400 metri.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzate ed in regola con il codice della strada.

Per gli esercenti i prodotti alimentari è necessario che l'automezzo posseda inoltre i requisiti igienico-sanitari richiesti per legge, documentati da apposito Certificato di idoneità sanitaria.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci posti in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.



16

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita determina sindacale.

I titolari di autorizzazione di tipo C, rilasciata da altri Comuni, devono presentare istanza al Sindaco chiedendo il "nulla - osta" per la vendita dei prodotti (merci) in questo territorio Comunale corredata dai seguenti documenti:

- 1) Copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune di provenienza (di residenza);
- 2) Tesserino di idoneità sanitaria;
- 3) Certificato di idoneità sanitaria dell'automezzo.

I documenti di cui ai punti 2 e 3 vanno richiesti solo per gli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

E' inoltre richiesto il parere del responsabile della Polizia Municipale concernente la validità ed il traffico.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio Comunale (in aggiunta alle aree sopra menzionate) la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico- sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

Art. 30

Autorizzazione stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato.

Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.

Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre con durata non superiore a 59 giorni.

Art. 31

Fiere, Feste, Sagre

in occasione di fiere e feste occasionali o di festività locali è concesso esercitare l'attività di vendita sulle aree pubbliche, che all'uopo saranno stabilite con apposita determina Sindacale.

Hanno la precedenza gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, a parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione, la quale verrà di volta in volta fissata con apposita determina Sindacale e per i posteggi in essa indicati.

L'istanza in bollo, corredata dalla copia autenticata dell'autorizzazione, va presentata al Sindaco almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

Alle fiere possono partecipare commercianti da tutto il territorio nazionale.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

TITOLO V**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 32
Sanzioni**

Nei casi in cui la legge sul commercio non disponga altrimenti le violazioni al presente Regolamento, seguono le procedure previste dagli articoli 106 e 107 del T.U.L.C.P. N° 383734444 e della legge N° 689/81, dall'art. 20 della L.R. N° 18/95, dell'art. 15 della L.R. 2/96, e della L.R. 28/99.

**Art. 33
Regolamento dei mercati di tipo A e B**

In sede di prima applicazione e in ottemperanza all'art. 8 bis della L.R. n. 2/96, i posteggi nei mercati già esistenti a richiesta degli interessati, saranno concessi a quegli operatori che dimostreranno di avere svolto l'attività presso il mercato di che trattasi da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 2/96, ciò dovrà essere dimostrato allegando alla richiesta in bollo i sottoelencati documenti:

- Possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3 della L.R. 28/99 e iscrizione al R.E.C. per coloro che svolgono l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- Ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P. o altra eventuale documentazione riconosciuta idonea dagli uffici competenti.
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel quale dovrà essere dichiarato di avere occupato il posteggio da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 2/96.

Sono fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente.

**Art. 34
Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme previste dalla legge n. 112/91 e relativo regolamento di approvazione D.M. n. 248/93, dalla L.R. n. 18/95 e 2/96 e dalla Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale alle Cooperazioni del Commercio, dell'Artigianato e della pesca del 06/04/96 prot. n. 4754, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di leggi in materia.

**Art. 35
Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.

**Art. 36
Trasmissione del Regolamento all'Autorità Regionale**

Il presente Regolamento è sottoposto, ai sensi dell'art. 21 bi, comma 2, della L.R. n. 2/96, al preventivo esame di legittimità della sezione centrale del Comitato Regionale di Controllo.



[Handwritten signature]

Spedita al Co.Re.CO.

Data

Prot.....

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 3 Del 14 NOV. 2001

OGGETTO ADOZIONE DEL REGOLAMENTO RIGUARDANTE IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE L.R. 01 MARZO 1995 n. 18.

L'anno duemila UNO addi 14 del mese di NOVEMBRE Alle ore 13,00
Nella casa comunale


Il Responsabile del procedimento amministrativo

Il Responsabile



Il Segretario Comunale, sulla legittimità dell'atto esprime parere

Il Segretario Comunale



COMUNE DI RADDUSA

Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio
di questo Comune dal 25-12-01 al 08-01-02

09-01-02



COMMISSARIO AD ACTA



VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 29.11.2000 a cui hanno partecipato gli uffici interessati a programmazione degli atti relativi alla sistemazione del mercato settimanale;

VISTA la proposta di deliberazione Prot. n. 14056 del 14.11.2001 riguardante l'oggetto predisposta dal se interessato, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'ordinamento Regionale degli EE.LL., approvato con L.R. 15 marzo 1963;


VISTA la legge 8 Giugno 1990 N° 142, così come recepita dalla L.R. 11.12.1991 N° 48;

VISTA la L.R. 3 Dicembre 1991, N° 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, nonché sensi dell'art. 7 della L.R. n. 18/95;

DELIBERA

- 1) Di adottare la sopra menzionata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
- 2) Di dare mandato agli uffici competenti di predisporre per il mercato e le aree in questione tutti gli adempimenti connessi con il rispetto della normativa in materia igienico-sanitarie, nonché di richiedere opportuno parere alla U.S.L. territorialmente competente.



I
A

R
A

N

se
de

7
co
ric
po
co

Co
crit

disl
in o

pub
con

*
allo

COMUNE DI RADDUSA
UFFICIO COMMERCIO

Prot. 14056 14 NOV. 2001

AL COMMISSARIO AD ACTA
Sig. Girolamo Salemi
SEDE

OGGETTO: Proposta di atto deliberativo.

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, presenta al Commissario ad Acta la seguente proposta di delibera:

VISTO il decreto Assessoriale N° 1301 del 15.09.1999 con il quale è stato nominato dall'Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigiano e Pesca il Sig. Girolamo Salemi, in qualità di Commissario ad Acta per l'approvazione del regolamento del Commercio su aree pubbliche;

VISTA la L.R. N° 18 dell' 01.03.95, recante "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";

VISTA la L.R. N° 2 dell' 08.01.96 recante "Disposizioni interpretative e modifiche della L.R. 01.03.95 N° 18";

VISTO l'art. 21 Bis "Regolamento comunale" della citata L.R. N° 18/95 secondo il quale i Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 7 della L.R. N° 18/95 possono disciplinare i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, nonché la distanza compresa tra due soste susseguenti;

VISTO l'art. 8 bis della L.R. N° 18/95 secondo il quale "i Comuni sentita la Commissione di cui all'art. 7 provvedono a regolarizzare, mediante apposito atto d'istituzione i mercati di fatto esistenti nella loro attuale configurazione, compresi gli ampliamenti ai mercati già costituiti e procedono contestualmente a regolarizzare, a richiesta degli interessati, anche la posizione degli operatori che ivi esercitano l'attività commerciale se in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione, indicata nell'apposito Regolamento Comunale comprovante l'attività svolta nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge";

VISTO l'art. 8 comma 4 della L.R. N° 18/95, secondo cui il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, stabilisce le aree da destinare all'esercizio del Commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi con la loro superficie e le aree riservate ai produttori agricoli;

CONSIDERATO che occorre sistemare definitivamente l'area interessata allo svolgimento del mercato dislocando opportunamente i posteggi e prevedere i servizi igienici come da allegata planimetria, confermando in ogni caso i 67 posteggi previsti;

ATTESA la necessità di approvare un nuovo regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche, predisposto in ottemperanza delle disposizioni di cui alle leggi succitate, introducendo norme concernenti gli itineranti;

VISTO il verbale della conferenza di servizi del 29.11.2000 relativa alla individuazione dell'area idonea allo svolgimento del mercato e ai problemi connessi alla viabilità;

VISTO il nuovo regolamento composto di N° 36 artt. in cui sono altresì individuate, apposite aree adibire a posteggi di tipologia "A";

VISTA la nota n. 6837 dell' 08.06.2001 con la quale è stato richiesto il parere di cui all'art. 7 della L. 18/95;

ATTESO che sono trascorsi 60 giorni senza che la Commissione Comunale per il Commercio e su Aree Pubbliche si sia espressa al riguardo, per cui il parere s'intende reso favorevolmente ai sensi dell'art. 7 del L.R. n. 18/95;

PROPONE

- 1) di adottare la suddetta proposta di atto deliberativo, nonché il regolamento commercio su aree pubbliche;
- 2) di istituire il seguente mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche tipologia "A" della L.R. 01.03.95 N° 18 e successive modifiche ed integrazioni, come dall'unita planimetria, allegata alla presente delibera di cui è parte integrante e sostanziale, anche con riferimento alle vie di fuga, ai passaggi dei mezzi di emergenza e all'organizzazione complessiva dell'area.
Mercato settimanale di Via Cavour e Vie trasversali attigue per l'ampiezza complessiva di mq. 2144 circa di area scoperta in cui sono previsti appositi spazi di mq. 32,00, per singoli posteggi suddivisi per settori merceologici già esistenti con la assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori per un numero massimo di 6 posti, la suddetta area sarà attrezzata ed il mercato vi si svolgerà nei giorni di Lunedì di ogni settimana;

RADDUSA 14 NOV. 2001


Responsabile
Cantali Giuseppe

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL COMMISSARIO AD ACTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Il Segretario Comunale

Si attesta

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44 è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 18 NOV. 2001 per rimanervi 15 gg. Consecutivi (art.11, comma 1)

Dalla residenza municipale, il 18 NOV. 2001

IL Messo Comunale
[Handwritten signature]

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, su conforme attestazione del messo comunale, è stata pubblicata all'albo pretorio dal 18 NOV. 2001 al 02 DIC. 2001 (art.11., L.R. 44/91) e che contro la stessa non sono stati presentati reclami ed opposizioni

Il Messo comunale
[Handwritten signature]

Il Segretario Comunale

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Prot.n. Seduta del

IL PRESIDENTE

ESECUTIVA

Al sensi dell'art.18 comma 6°
Legge regionale 3/12/1991 n.44
Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale

Raddusa, Li

IL RESPONSABILE